

## I PROSSIMI CORSI ON-LINE

### **IL RISCHIO DI CREDITO DOPO IL COVID-19**

**Mercoledì 13 maggio ore 11.00**  
In collaborazione con Euler Hermes

### **BREVETTI E MARCHI**

**Mercoledì 13 maggio ore 15.00**  
Un modo per garantire il business

### **BRUNCH DIGITALI**

**Giovedì 14 maggio ore 13.00**  
Parliamo di Facebook

### **LA SCELTA DEL FINANZIAMENTO e la tenuta del budget**

**Venerdì 15 maggio ore 09.00**

NOTIZIARIO SETTIMANALE

# 2020 duemilaventi

#### **ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE**

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 - Tel. 0376.221823 - Fax  
0376.221815  
E-mail: [info@api.mn.it](mailto:info@api.mn.it) CREMONA Via G. Pedone, 20 -  
Tel.0372.458640 -Fax 0372.38638  
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.  
0373.85804  
E-mail: [info@apicremona.it](mailto:info@apicremona.it)

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149  
del Registro Stampa  
Direttore responsabile: **Paola Daina**  
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.  
Cremona - Via G. Pedone, 20  
Cremona - Via G. Pedone, 20

# SOMMARIO N. 19/2020

## SINDACALE

Lavori usurante e lavoro notturno - Comunicazione on-line entro il 30 maggio 2020 .....	pag.	1
Modulo di Denuncia in caso di violazioni riguardanti il rapporto di lavoro .....	pag.	1
Convertito in legge il decreto c.d. Cura Italia – le principali novità in materia di lavoro.....	pag.	2

## PREVIDENZIALE

INPS: rapporto tra malattia e CIG, FIS e CIG in deroga .....	pag.	4
INAIL: riduzione dei premi e contributi 2020 .....	pag.	5
INAIL: COVID-19 – Ripresa degli adempimenti sospesi .....	pag.	5
INPS: accompagnamento alla pensione – nuove funzionalità del servizio online .....	pag.	6

## FISCALE

Prova trasporto cessioni intracomunitarie - Interpello 117 AdE del 23/04/2020 .....	pag.	7
Agenzia Entrate: COVID-19 – ulteriori risposte a quesiti .....	pag.	8
Le principali news fiscali del mese di Maggio 2020 .....	pag.	9
Acconto Imu 2020 .....	pag.	11
Emergenza Covid-19: rinviata l'applicazione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica...	pag.	15
Scade il prossimo 30 Giugno 2020 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° Gennaio 2020 .....	pag.	17
Le principali scadenze fiscali dal 16 Maggio 2020 al 15 Giugno 2020 .....	pag.	19
Nuove dichiarazioni di intento .....	pag.	22
Versamento differibile al 30/06/2020 con calo di fatturato nel mese di Aprile.....	pag.	24

## IGIENE-SICUREZZA

Medico Competente e Covid-19: il Ministero della Salute fornisce indicazioni operative .....	pag.	25
COVID-19 – Formazione in materia di salute e sicurezza .....	pag.	26
Riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello anno 2021 - Articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi .....	pag.	27
ISS: raccomandazioni sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19 .....	pag.	29

## ECOLOGIA

Contributo ambientale CONAI su importazioni di imballaggi e proroga partecipazione al Bando CONAI	pag.	30
---	------	----

## AUTOTRASPORTO

Albo autotrasportatori - Delibera fase 2 per la riduzione pedaggi 2019.....	pag.	31
Cisternette - Obbligo di denuncia posticipato al 1° gennaio 2021.....	pag.	31
Emergenza COVID19 - Aggiornamenti relativi alle misure adottate da Paesi UE ed Extra UE .....	pag.	32
La Francia revoca divieti di circolazione in alcune giornate del mese di maggio ed il 1° giugno .....	pag.	33

## CREDITO

Emergenza Coronavirus - Circolare ABI alle banche sui finanziamenti fino a 25.000.....	pag.	34
--	------	----

## AGEVOLAZIONI

Bando FABER 2020: contributo a fondo perduto per gli investimenti .....	pag.	35
COVID-19 e Nuova Sabatini – Prorogato il termine per gli investimenti .....	pag.	36

## VITA ASSOCIATIVA

DL Maggio   Lorenzin (Confimi Industria): "Agire con burocrazia zero" .....	pag.	37
---	------	----

## AFFARI GENERALI

COVID-19: modulo di autocertificazione degli spostamenti .....	pag.	38
COVID-19: F.A.Q. aggiornate sulle misure adottate dal governo .....	pag.	38
COVID-19: circolare del Ministero dell'Interno relativa al DPCM 26.04.2020 .....	pag.	38
COVID-19: Ordinanza Regione Lombardia del 03 Maggio 2020 .....	pag.	38
4 Maggio 2020: quali attività sono ripartite .....	pag.	39

## FLASH

.....	pag.	43
-------	------	----



## LAVORI USURANTI E LAVORO NOTTURNO COMUNICAZIONE ON-LINE ENTRO IL 30 MAGGIO 2020

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto recentemente con la nota n. 1160/2020 comunicando che, considerate le difficoltà sorte a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, i datori di lavoro e consulenti abilitati potranno compilare e inviare tramite il portale cliclavoro il modello Lav\_Us con i dati riferiti a lavori usuranti e lavoro notturno delle attività svolte nell'anno 2019 (art. 6 del D.M. 20/9/2011), entro la nuova scadenza prevista in data 30 maggio 2020.

### MODULO DI DENUNCIA IN CASO DI VIOLAZIONI RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato il **modello di Denuncia**, da compilare e trasmettere all'Ispettorato territorialmente competente da parte di un lavoratore, **in caso di violazioni riguardanti il proprio rapporto di lavoro** (esempio: *spettanze economiche o altre irregolarità quali orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza, ecc.*).

La Denuncia **non può essere fatta in forma anonima** e deve contenere copia documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato.

[Scarica il modulo di Denuncia](#)

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

## **CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO C.D. CURA ITALIA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO**

Con [legge 24 aprile 2020, n. 27](#) (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110 S.O.) è stato convertito il decreto c.d. Cura Italia. Ecco le principali modifiche intervenute in sede parlamentare.

### **Norme speciali in materia di CIGO e assegno ordinario (art. 19)**

**L'art. 19 D.L. 18/2020, è stato così modificato:**

- è stata eliminata l'informativa e la consultazione sindacale per accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19". Pertanto, per detti ammortizzatori sociali utilizzati nel periodo emergenziale (al momento 9 settimane, ma in sede governativa è in discussione la possibilità di prevedere una proroga) sarà sufficiente presentare telematicamente la richiesta all'Inps entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. **Tale specifica previsione non si applica per la CIG in deroga** (vedi paragrafo specifico della presente circolare);
- I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 [1] nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

### **Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine (art. 19 bis)**

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Ciò significa che è possibile procedere al rinnovo o alla proroga del contratto a termine, anche a scopo di somministrazione nonostante sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto, così come rinnovare il contratto senza dover rispettare lo stacco di 10/20 giorni previsto dalla legge.

Ad eccezione di quanto riportato, le restanti regole rimangono invariate. Pertanto:

- le proroghe non possono essere superiori a 4;
- in caso di proroga oltre i 12 mesi oppure di un rinnovo del contratto a termine è necessario riportare una causale.

**Si evidenzia altresì che** – nel silenzio della legge – **permane il divieto di assumere ex novo a termine, anche in somministrazione, un lavoratore dipendente**, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto. La nuova norma, quindi, non consente di attivare nuovi rapporti a termine con soggetti che in precedenza non hanno avuto alcun rapporto contrattuale con il datore di lavoro.

**CIG in deroga (art. 22)**

L'art. 22 è stato così integrato.

- I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 [2] nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale in deroga con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi;
- al di fuori del predetto caso, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di 9 settimane e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione;
- è stato specificato che non è necessario alcun accordo sindacale tra organizzazioni sindacali e Regione competente per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (previsione che già c'era nel decreto c.d. Cura Italia), nonché per tutti quei "datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19", introducendo così di fatto un limite all'ambito di applicazione degli accordi-quadro OO.SS/Regioni per la cassa in deroga sinora stipulati. Sul punto occorrerà capire le interpretazioni che necessariamente dovranno essere fornite.

In materia di **ammortizzatori sociali**, si ricorda che, come già previsto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), le misure per la cassa integrazione ordinaria (CIGO), l'assegno ordinario e la CIG in deroga, originariamente previste solamente per i lavoratori che risultavano alle dipendenze dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020, **sono state estese anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020** (si veda il Decreto Liquidità).

**Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)**

**Pur confermando il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 16 maggio 2020, la legge di conversione ha specificato che sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.**

**La legge di conversione, inoltre, ha correttamente** modificato la rubrica dell'art. 46 del decreto c.d. Cura Italia, che in precedenza erroneamente era "*Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti*", laddove nel testo dell'articolo non si disponeva la sospensione delle "impugnazioni" dei licenziamenti, quanto piuttosto dei licenziamenti stessi. Dunque, viene ora precisato che l'articolo 46 riguarda "*Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo*" e non le impugnazioni.

[1] LOMBARDIA: Bertónico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini.

[2] LOMBARDIA: Bertónico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini.

**INPS: RAPPORTO TRA MALATTIA E CIG, FIS E CIG IN DEROGA**

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020](#), con il quale riepiloga le disposizioni vigenti in materia di rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga. L'articolo 3, comma 7, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina in via generale la fattispecie, prevede che *"il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista"*. La disciplina di dettaglio, che discende dalla predetta norma primaria, è contenuta nella circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e nella circolare n. 130/2017, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Nello specifico, la [circolare n. 197/2015](#) prevede, al paragrafo 1.8, quanto segue: *"l'art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia. In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall'Istituto e che di seguito si riporta.*

*Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.*

*Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:*

- *se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;*
- *qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.*

*Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia."*

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga.

La [circolare n. 130/2017](#), in materia di FIS, prevede, al paragrafo 2.4.1., per l'assegno ordinario, quanto segue:

*"In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l'ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall'ipotesi in cui la malattia sia precedente l'inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).*

*Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.*

*Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:*

- 1) *se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;*
- 2) *se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.*

*In caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973)."*

Non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell'emergenza epidemiologica per COVID-19.

<i>Api Notizie</i>	<b>PREVIDENZIALE</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 5</i>

### **INAIL: RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI 2020**

L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 15 del 30 aprile 2020](#), con la quale fornisce informazioni circa la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*Fonte: Inail*

### **INAIL: COVID-19 – RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI**

L'Inail ha pubblicato l'[istruzione operativa del 30 aprile 2020](#), con la quale fornisce le istruzioni aggiornate per la ripresa degli adempimenti sospesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'applicazione della sospensione di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), del [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18](#) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

*Fonte: Inail*

<i>Api Notizie</i>	<b>PREVIDENZIALE</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 6</i>

## **INPS: ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO ONLINE**

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 1863 del 5 maggio 2020](#), con il quale comunica che dall'**11 maggio 2020** saranno disponibili **nuove funzionalità** del servizio "**Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione**".

Queste le novità illustrate nel messaggio:

- invio di una domanda di prestazione di esodo (ex art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92);
- invio massivo di più domande;
- stampa lettera di certificazione.

### **Domanda di prestazione di esodo**

Le domande per l'accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione (di cui alla legge 92/2012) devono essere presentate dai datori di lavoro, in modalità telematica, tramite il servizio "Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione" disponibile sul portale dell'INPS.

Dall'11 maggio 2020 la trasmissione della domanda potrà effettuarsi **esclusivamente online**.

### **Invio massivo di più domande di prestazione di esodo**

Un'altra funzionalità consente, accedendo dalla pagina dedicata alla trasmissione delle istanze, di inviare all'Istituto un unico file contenente più domande.

### **Stampa delle lettere di certificazione dei lavoratori**

All'interno del servizio, inoltre, è possibile visualizzare nel dettaglio, scaricare e stampare la lettera di certificazione del lavoratore.

Per tutti i dettagli sulle nuove funzionalità è consultabile il manuale nella homepage del servizio "Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione".

*Fonte: INPS*

<i>Api Notizie</i>	<b>FISCALE</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 7</i>

**PROVA TRASPORTO CESSIONI INTRACOMUNITARIE  
INTERPELLO 117 ADE DEL 23/4/2020**

Pubblichiamo la risposta n. 117 dell’Agenzia delle Entrate diffusa il 23/04/2020.

La risposta, che si riferisce ad un caso di resa in partenza, è interessante perché l’AdE ha ribadito la conformità della “vecchia prassi” al nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011; va da sé, tuttavia, che il non rispetto di detta norma rende inapplicabile la presunzione normativa a proprio favore.

[Leggi qui la sintesi del caso e le relative osservazioni.](#)

<i>Api Notizie</i>	<b>FISCALE</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 8</i>

**AGENZIA DELLE ENTRATE: COVID-19  
ULTERIORI RISPOSTE A QUESITI**

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 11/E del 6 maggio 2020](#), fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle interpretazioni da dare ad alcune disposizioni presenti nel decreto "**Cura Italia**" ([decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#)) e nel decreto "**Liquidità**" ([decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#)).

Per quanto riguarda la materia lavoro, la circolare fornisce alcune risposte a quesiti sui criteri di determinazione e di calcolo per l'erogazione del "**Premio ai lavoratori dipendenti**", previsto dall'articolo 63 del Decreto "Cura Italia".

*Fonte: Agenzia Entrate*

**LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI MAGGIO 2020****ABI – DECRETO LIQUIDITÀ**

Pubbligate le modalità di attivazione del Fondo di Garanzia per le pmi e della Garanzia Sace

La Commissione Europea ha approvato l'autorizzazione prevista dal D.L. 23/2020 necessaria per la piena operatività delle misure previste dall'articolo 1 (garanzia Sace) e dall'articolo 13 (Fondo di Garanzia per le pmi) del D.L. 23/2020 (circolare Abi n. 707 del 14/04/2020). Successivamente l'Associazione Bancaria Italiana ha pubblicato molte altre circolari (tra cui si evidenziano le n. 723, n. 766 e n. 790) in cui sono state date indicazioni agli istituti di credito utili all'attivazione delle due tipologie di garanzia previste (Sace e Fondo di Garanzia per le pmi). Per quanto riguarda la garanzia Sace, è stato pubblicato un simulatore al link <https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/simulatore-garanzia-italia> in cui inserendo i dati economici e finanziari relativi al bilancio 2019 è possibile ottenere una prima indicazione dell'importo massimo richiedibile con la garanzia dello Stato italiano. La sezione del sito dell'Abi in cui sono pubblicate tutte le circolari e i moduli per richiedere o sospendere i finanziamenti (anche dei mutui dei privati in presenza delle condizioni richieste) è disponibile al link <https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese/COVID-19--Misure-per-le-imprese.aspx>. (Associazione Bancaria Italiana, circolari, 04/2020)

**NUOVA SABATINI**

Proroga del termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi

Per effetto dell'emergenza epidemiologica, molte imprese che beneficiano dell'agevolazione Nuova Sabatini stanno incontrando difficoltà a realizzare gli investimenti pianificati entro il termine di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Per tale ragione il Mise concede una proroga di 6 mesi per gli investimenti per i quali il termine di 12 mesi includa almeno un giorno dell'arco temporale tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Sono previste proroghe anche per la stipula dei contratti di finanziamento già concessi e dei termini di trasmissione della Dichiarazione ultimazione investimento (DUI) e della Richiesta unica di erogazione (RU). (Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 127757, 29/04/2020)

**CESSIONI INTRACOMUNITARIE**

Requisiti per beneficiare del regime di non imponibilità delle vendite

Dal 1° gennaio 2020 l'onere di provare che il trasporto intracomunitario non è avvenuto è stato spostato sulle Amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri. In presenza di determinati documenti che giustificano la cessione intracomunitaria, quali la fattura, il CMR, il documento bancario, la dichiarazione del cessionario di arrivo a destinazione dei beni, l'elenco Intrastat, il cedente ha assolto i propri oneri probatori e può emettere una fattura non imponibile ai fini Iva. La disciplina delle prove documentali è contenuta nel Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/UE. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 117, 23/04/2020)

**REVERSE CHARGE**

Applicazione del regime di inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972

L'Agenzia delle entrate ha confermato che l'applicazione del reverse charge da parte dei soggetti subappaltatori nel settore edile necessita dell'esistenza di un contratto d'appalto e di un rapporto di subappalto. Nel caso specifico, si è in presenza di un contratto continuativo di cooperazione che consente all'affidatario di far eseguire a terzi le prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico senza dovere fare rispettare i limiti e le condizioni previsti dal Codice degli appalti pubblici per il contratto di subappalto. Viene chiarito che le prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione coincidono con quelle del contratto principale di appalto e, pertanto, l'Agenzia delle entrate ritiene applicabile il regime di inversione contabile anche alle prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n.104, 14/04/2020)

<i>Api Notizie</i>	<b>FISCALE</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 10</i>

### **ISA**

Individuati i livelli di affidabilità per il 2019 cui sono riconosciuti i benefici premiali

L'Agenzia delle entrate ha determinato i punteggi di affidabilità derivanti dall'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2019 che consentono:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione o il rimborso di determinati crediti fiscali;
- l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative;
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, è stato modificato il provvedimento n. 27762 del 31 gennaio 2020 prevedendo che i soggetti partecipanti a un gruppo Iva, ancorché esclusi dall'applicazione degli Isa, sono tenuti alla compilazione dei relativi modelli ai fini della sola acquisizione dati. (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 183037, 30/04/2020)

**ACCONTO IMU 2020**

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Dal 2020 è stata **abrogata la Tasi** ed è stata fusa nell'Imu, che ora presenta un'aliquota base dello 0,86% (ma che molti Comuni, come negli anni passati, con ogni probabilità provvederanno ad incrementare sino al tetto massimo del 1,06%

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

**Versamenti**

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto, di regola, come in passato, risulterà dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

**Per il 2020 è previsto un particolare metodo di calcolo dell'acconto (si veda oltre).**

	<b>Scadenza</b>	<b>Parametri di calcolo</b>
Acconto 2020	<b>16 giugno 2020</b>	<b>Aliquote anno precedente</b>
Saldo 2020	<b>16 dicembre 2020</b>	<b>Aliquote anno in corso</b> <i>(se pubblicate entro il 28 ottobre)</i>

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso.

**Modalità di versamento**

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

<b>Codice tributo Imu</b>	<b>Immobile</b>	<b>Destinatario versamento</b>
<b>3912</b>	Abitazione principale e pertinenze	Comune
<b>3914</b>	Terreni	Comune
<b>3916</b>	Aree fabbricabili	Comune
<b>3918</b>	Altri fabbricati	Comune
<b>3925</b>	Fabbricati D	Stato
<b>3930</b>	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

**Le aliquote applicabili**

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento.

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

**Acconto 2020**

In relazione all'acconto per l'anno 2020, primo anno di applicazione dell'Imu con le nuove regole, la Legge di bilancio 2020 ha introdotto una disciplina specifica, secondo cui *"in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019"*.

Al riguardo, nella circolare n. 1/DF/2020 sono indicate alcune esemplificazioni riguardanti casi particolari:

- immobile ceduto nel corso del 2019. In tal caso viene consentito di calcolare l'acconto tenendo conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l'assenza del presupposto impositivo (quindi viene permesso di non versare nulla);
- immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020. Il contribuente non versa nulla ai fini dell'acconto 2020 dal momento che nel 2019 l'Imu non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo. Viene comunque permesso di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'Imu stabilita per l'anno precedente (o sulla base delle nuove aliquote, se già deliberate dal Comune);
- immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020 egli dovrà comunque versare l'acconto 2020 scegliendo tra il metodo "storico" (acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di Imu e di Tasi e non verserà nulla per l'immobile acquistato nel 2020) ovvero quello previsto dalla stessa norma a regime (il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'Imu vigente per l'anno 2019, mentre non corrisponderà l'Imu per l'immobile venduto nel 2019). Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto. Quanto appena illustrato non vale nel caso in cui gli immobili in questione si trovino in comuni diversi, potendo il contribuente in tale eventualità scegliere un diverso criterio per ciascun immobile;
- immobile tenuto a disposizione o locato nell'anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell'anno 2020. Questa situazione è assimilabile a quella dell'immobile ceduto nel 2019, in quanto nel 2020 è venuto meno il presupposto impositivo dell'Imu (quindi è consentito non versare nulla);
- immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell'anno 2020. Questa situazione è assimilabile a quella dell'immobile acquistato nel corso del 2020, atteso che nell'anno 2019 il tributo non era stato versato per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dall'Imu mentre nell'anno 2020 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il presupposto impositivo. Viene quindi permesso di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'Imu stabilita per l'anno precedente (o sulla base delle nuove aliquote, se già deliberate dal Comune);
- immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019. Nell'ipotesi in cui il contribuente possieda due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l'altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverte la destinazione, valgono le stesse considerazioni svolte alla per gli immobili venduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020. Se gli immobili sono ubicati nello stesso comune il contribuente dovrà usare per tutti gli immobili alternativamente il metodo "storico" ovvero quello "previsionale".

**I soggetti passivi**

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

A seguito della soppressione della Tasi gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento in relazione a tali immobili, con riferimento alle imposte considerate.

**Gli immobili interessati**

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

	<b>Imu</b>
Fabbricati	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	Sì
Aree fabbricabili	Sì
Terreni agricoli	Sì

**Fabbricati**

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

<b>Categoria catastale</b>	<b>Moltiplicatore</b>
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	<b>160</b>
B	<b>140</b>
C/3 - C/4 - C/5	<b>140</b>
A/10 e D/5	<b>80</b>
D (escluso D/5)	<b>65</b>
C/1	<b>55</b>

Dal 2020 i fabbricati rurali divengono imponibili Imu, applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento (lo scorso anno erano comunque già imponibili ai fini Tasi).

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, divengono imponibili Imu con applicazione di una aliquota massima dello 0,25%.

<i>Api Notizie</i>	<b>FISCALE</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 14</i>

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

### **Terreni agricoli**

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

### **Aree edificabili**

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

**EMERGENZA COVID-19: RINVIATA L'APPLICAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Con il recente **provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020** l’Agenzia delle entrate, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, ha modificato i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020.

Nello specifico:

- **a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);
- **dal 1° gennaio 2021** il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento approvato di recente.

In particolare, il provvedimento n. 166579/2020 aggiorna nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche le date di fine validità per taluni codici e modifica la data di entrata in vigore di taluni controlli.

**Le novità contenute nelle nuove specifiche tecniche**

Andiamo quindi a ripercorrere le importanti novità recate dal provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, i cui termini di applicazione sono stati di recente prorogati, che ha introdotto nuove specifiche tecniche (versione 6.0) riguardanti la fattura elettronica, che consentiranno di gestire con un’unica modalità del tutto digitalizzata l’intero flusso delle fatture sia nazionali che estere, creando le basi per il superamento dell’esterometro nonché agevolare la formazione della c.d. dichiarazione Iva annuale precompilata.

Novità che avrebbero dovuto trovare applicazione facoltativa già dallo scorso 4 maggio 2020 e obbligatoria dal 1° ottobre 2020, ma che sono state ulteriormente prorogate dal recente provvedimento dello scorso 20 aprile.

**Le novità in tema di FE**

- **proroga adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche:** con il recente provvedimento prot. n. 185115/2020 del 4 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020 il precedente termine del 4 maggio 2020, concedendo fino a tale data la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi partite Iva o consumatori finali, di dare la propria adesione;
- **consultazione fatture dalla propria area personale riservata:** dal 1° marzo i consumatori privati finali che hanno aderito al servizio possono già consultare le fatture nella propria area personale;
- **dati del bollo:** viene eliminato l’obbligo di compilazione del campo relativo all’importo del bollo, poiché per le fatture è sempre uguale a 2 euro;
- **gestione più attenta delle diverse voci fiscali e previdenziali:** tra cui tra l’altro, i contributi Inps, Enasarco e Enpam;
- **estensione arrotondamento:** 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;
- **nuovi codici di errore** che determinano lo scarto delle fatture non conformi..

Entrando più nel merito delle specifiche tecniche andiamo ora ad evidenziare, in forma di rappresentazione schematica, le novità che hanno riguardato il formato Xml della fattura elettronica, in particolare con riferimento a:

- “tipodocumento” (codice TD)
- “natura” (codice N).

### Tipodocumento (TD)

<b>Autofatture</b>	Introdotta un nuovo codice TD27 per fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. Il codice permette di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dallo SdI delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. L'indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l'autofattura, quando ricevuta dal SdI, sia inserita tra le fatture in acquisto
<b>Fatture differite</b>	Introdotti nuovi codici: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TD24 per la fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizio;</li> <li>• TD25 per la fattura differita per triangolari interne</li> </ul>
<b>Reverse charge interno</b>	Introdotta codice TD16 per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente allo SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi <i>reverse charge</i> interno (ad esempio pulizie di edifici o subappalti)
<b>Reverse charge autofattura estera ovvero inversione contabile</b>	Distinzione tra tipologia di operazioni funzionali alla eliminazione dell'esterometro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;</li> <li>• TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;</li> <li>• TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni;</li> <li>• TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture;</li> <li>• TD21: autofattura per splafonamento</li> </ul>
<b>Altri codici</b>	Introdotti specifici codici, tra cui quelli per gestire le operazioni da deposito Iva: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TD22: estrazione beni da deposito Iva;</li> <li>• TD23: estrazione beni da deposito Iva con versamento dell'Iva;</li> <li>• TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni</li> </ul>

### Natura (N)

<b>N2</b>	Viene introdotta una distinzione in 3 ulteriori sotto codici (N2; N2.1; N2.2) allo scopo di differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette.
<b>N3</b>	Vengono dettagliate, accanto al codice generico, in 6 sotto codici le diverse fattispecie di operazioni non imponibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N3: generico;</li> <li>• N3.1: esportazioni;</li> <li>• N3.2: cessioni intracomunitarie;</li> <li>• N3.3: cessioni verso San Marino;</li> <li>• N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;</li> <li>• N3.5: cessioni non imponibili con lettere d'intento;</li> <li>• N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del <i>plafond</i></li> </ul>
<b>N6</b>	Vengono istituiti, accanto al codice generico, 9 codici specifici riguardanti le operazioni ad inversione contabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N6: generico;</li> <li>• N6.1: cessione di rottami e altri materiali di recupero;</li> <li>• N6.2: cessione di oro e argento puro;</li> <li>• N6.3: subappalto nel settore edile;</li> <li>• N6.4: cessione di fabbricati;</li> <li>• N6.5: cessione telefoni cellulari;</li> <li>• N6.6: cessione di prodotti elettronici;</li> <li>• N6.7: prestazioni comparto edile e settori connessi;</li> <li>• N6.8: operazioni settore energetico;</li> <li>• N6.9: altri casi</li> </ul>

## **SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2020 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2020**

La Legge di Bilancio per il 2020 (in particolare l'articolo 1, commi 693 e 694, L. 160/2019) ha prorogato la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

La disciplina consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo. In vista dell'approssimarsi della scadenza del prossimo 30 giugno, di seguito di riepilogano le regole operative per realizzare la "rivalutazione".

### **Le aliquote per effettuare la rivalutazione e le scadenze per il pagamento dell'imposta sostitutiva**

La Legge di Bilancio 2020 stabilisce la possibilità di rideterminare i valori stabilendo un'unica aliquota dell'11%, applicabile tanto in relazione alle partecipazioni (non importa se qualificate o non) quanto ai terreni agricoli ed edificabili, da applicare all'intero valore del bene.

La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2020, e consegue effetti se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2020, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA e deve successivamente essere asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Sul punto occorre osservare che i diversi provvedimenti emanati in occasione dell'emergenza Covid-19 non hanno inciso sul termine entro il quale procedere all'asseverazione della perizia.

Pertanto, coloro che fossero interessati ad accedere a tale istituto è bene che si attivino per tempo verificando l'operatività del tribunale o del notaio di fiducia.

### **Esempio di rivalutazione di quota di partecipazione qualificata**

Il sig. Vecchi Alberto partecipa al 35% al capitale sociale della società Immobiliare Verde Srl. Il capitale sociale è pari a 100.000 euro e il costo della partecipazione detenuta dal sig. Vecchi Alberto è di 50.000 euro. Il sig. Alberto intende vendere la propria partecipazione al fratello Silvio. I soci danno incarico al commercialista della società affinché rediga la perizia di stima alla data del 1° gennaio 2020 del patrimonio netto sociale: emerge un patrimonio netto stimato pari a 1.250.000 euro. Il valore della quota di partecipazione del 35% al capitale sociale della Immobiliare Verde Srl posseduta dal sig. Vecchi Alberto, pertanto, ammonta a 437.500 euro, ed è per questo corrispettivo che i fratelli si accordano per l'acquisto della partecipazione da parte del sig. Silvio.

Il sig. Alberto versa il 30 giugno 2020 in unica soluzione con il modello F24 (codice tributo 8055 anno di riferimento 2020) l'imposta sostitutiva di 48.125 euro (pari a euro 437.500 \* 11%) per non assoggettare a tassazione "ordinaria" la plusvalenza che sarebbe scaturita dalla vendita. La vendita della partecipazione del 35% al fratello viene formalizzata in data 27 settembre 2020 al prezzo di 437.500 euro.

### **I terreni**

Per quanto riguarda i terreni, le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate solo nel caso in cui si tratti di "rivendite" *infra* quinquennali. Nel caso di rivalutazione di terreni la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal costo/valore di acquisto del terreno, con un'aliquota del 11% (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili).

### **Esempio di rivalutazione di terreno edificabile**

Il sig. Landi Luca acquista un terreno edificabile di 10.000 mq nell'anno 2014 al prezzo di 300.000 euro. Il terreno viene inserito nel Piano Urbanistico Attuativo del Comune di Cavezzo (MO) in data 19 marzo 2019 e verrà venduto entro il 31 dicembre 2020. Il sig. Landi dà incarico a un architetto di redigere una perizia asseverata di stima del valore venale del terreno, per il quale vengono prese a riferimento anche le tabelle deliberate per il calcolo dell'Imu: il valore è di euro 110/mq, moltiplicato per 10.000 mq, corrisponde a 1.100.000 euro e la perizia viene giurata presso il Tribunale di Modena in data 22 giugno 2020. L'imposta sostitutiva per la rivalutazione del terreno è di 121.000 euro (pari a euro 1.100.000 \* 11%). Nel frattempo il sig. Landi Luca ha optato per il pagamento in 3 rate annuali dell'imposta sostitutiva, versando la prima rata (euro 121.000 / 3 = 40.333 euro) alla scadenza del 30 giugno 2020 mediante il modello F24 con indicazione del codice tributo 8056 anno di riferimento 2020. Gli importi della seconda e terza rata sono maggiorati dell'interesse del 3% su base annua. Il valore di 1.100.000 euro corrisponde al prezzo che viene concordato con l'acquirente del terreno nel rogito di vendita del 28 settembre 2020, quindi tale terreno non sosterà alcun altro prelievo sulla plusvalenza realizzata.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 153/2018, la sussistenza della perizia giurata di stima costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura.

## LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 16 MAGGIO 2020 AL 15 GIUGNO 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. n.70/2011.

In merito alle indicazioni contenute nel D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), dettate in seguito all'emergenza "CORONAVIRUS", **si ricorda che le proroghe in esso previste rappresentano una facoltà e non un obbligo**. Per l'elenco alquanto articolato delle proroghe si rimanda alle informative e agli speciali già inviati precedentemente.

Nel presente scadenziario, pertanto, riportiamo le scadenze originarie, ricordando che per tutti i contribuenti **sono sospesi gli adempimenti tributari con scadenza originaria compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, tali adempimenti dovranno essere adempiuti entro il prossimo 30 giugno.**

In merito ai **versamenti** si ricorda che per omettere **quelli del prossimo 18 maggio (ad eccezione delle ritenute su lavoro autonomo codice tributo 1040)** è necessario il **confronto dei ricavi prodotti dal contribuente nei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.**

### 18 MAGGIO

#### **Versamenti Iva mensili e trimestrali**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004) ovvero primo trimestre (codice tributo 6031) dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile o trimestrale. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

#### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

#### **Versamento saldo Iva 2020**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la terza utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

#### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

#### **Versamento ritenute da parte condomini**

<i>Api Notizie</i>	<b>FISCALE</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 20</i>

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

**ACCISE – Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente

**Ravvedimento versamenti entro 30 giorni**

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 aprile.

**Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti**

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2020 (primo trimestre).

**Versamento del premio Inail**

Scade oggi il versamento della unica rata o della prima e seconda rata del premio Inail 2019/2020 per chi ha optato per il versamento rateale.

**20 MAGGIO**

**Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

**Associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi per le ASD iscritte al Coni e che hanno presentato la richiesta di ammissione al 5 per mille il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco.

**Enti del volontariato**

Scade oggi per gli Enti del volontariato che hanno presentato la richiesta di ammissione al 5 per mille il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco.

**Enasarco**

Scade oggi il termine per il pagamento dei contributi dovuti per il primo trimestre 2020, le scadenze successive sono fissate per trimestre rispettivamente al 20 di agosto, novembre e febbraio dell'anno successivo.

**1 GIUGNO**

**Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

**Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2020.

**Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

**LIPE**

Scade oggi il termine per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla liquidazione Iva del primo trimestre 2020.

<i>Api Notizie</i>	<b>FISCALE</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 21</i>

## 15 GIUGNO

### **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

### **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

### **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

## **NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO**

### ***Stampa immediata da cassetto fiscale per attestare la verifica ante operazione***

Dal 27 aprile è in vigore, a titolo definitivo, il nuovo modello delle dichiarazioni di intento, che differisce dal vecchio sostanzialmente per il solo fatto di non riportare più i campi nei quali l'esportatore abituale attribuiva un numero ed una data al documento.

Con le norme in vigore da inizio anno, infatti, la dichiarazione di intento non deve essere più numerata, registrata, conservata e consegnata dall'esportatore abituale al proprio fornitore.

A seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. 34/2019, ora è previsto che, per fruire del regime di non imponibilità, è necessario che *"l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita Iva del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica"*.

Cosa forse più importante, è che è stato soppresso il periodo che prevedeva che *"la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore ..."*.

Per rendere effettivamente efficace la novità normativa, il **Provvedimento AdE del 27/02/2020** ha previsto che, dal 2 marzo, il fornitore dell'esportatore abituale ha la possibilità di visualizzare nel proprio cassetto fiscale le dichiarazioni di intento di cui risulta destinatario; dal cassetto fiscale il fornitore ricaverà gli "estremi del protocollo di ricezione", dato questo che deve essere necessariamente inserito in fattura, intendendo per tale obbligo la trasposizione in un campo del file XML.

Nella prassi, l'esportatore abituale è solito ancora inviare per canali informali (ad esempio via e-mail) una copia della dichiarazione di intento al proprio fornitore, in quanto è improbabile che lo stesso verifichi quotidianamente il cassetto fiscale, e non esiste nessun *alert* circa la presenza di un nuovo documento da scaricare.

Entrando nel cassetto fiscale, nell'area relativa, si trova, in primo luogo, un elenco di tutte le dichiarazioni di intento ricevute, con i relativi numeri di protocollo attribuiti dall'Agenzia; fermarsi a questa pagina web per "copiare" il numero di protocollo ed incollarlo nella fattura può essere pericoloso per due ordini di motivi.

In primo luogo perché non è detto che il fornitore abbia inviato per mail una copia esatta della dichiarazione di intento trasmessa all'Agenzia.

In secondo luogo perché, nonostante la norma positiva non preveda nessun obbligo di riscontro della dichiarazione di intento, quella sanzionatoria (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997) prevede l'irrogazione di una sanzione pari al 100% dell'Iva per chi ha fatturato in regime di non imponibilità prima di aver riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A tale riguardo, ci si è sempre chiesti, ancora vigente la vecchia procedura, come si facesse a dimostrare, (e soprattutto chi dovesse dimostrare) il momento in cui il fornitore ha riscontrato la dichiarazione di intento.

La "soluzione" sembra essere offerta dalle nuove funzionalità offerte dal cassetto fiscale, posto che, quando si apre la singola dichiarazione di intento, sul file PDF che si genera, compare l'identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data della richiesta di visualizzazione. È quindi, purtroppo, facilmente prevedibile come possa essere richiesta l'esibizione delle copie di queste dichiarazioni di intento con la data di visualizzazione, per confrontarle con le fatture emesse in non imponibilità.

Tornando alla norma sanzionatoria, la stessa dispone che il riscontro della dichiarazione di intento deve avvenire prima della cessione di beni o della prestazione di servizi, e quindi non è sufficiente il riscontro prima della fatturazione.

Per esemplificare, si pensi alla seguente ipotesi:

- ddt del 10 maggio,
- dichiarazione d'intento presentata il 5 maggio ma riscontrata il 31,
- data della fattura 31 maggio.

La fattura dovrà necessariamente esporre l'Iva. Sembra quindi opportuno, se non necessario, stampare la dichiarazione di intento, non appena ricevuta.

Posto che questa lettura (forse molto prudente) della norma porta a dei risvolti perversi (il fornitore potrebbe non riscontrare mai la dichiarazione di intento per non dover fatturare senza Iva), oltre che complessi (sarebbe necessario infatti la visualizzazione giornaliera del cassetto fiscale), è auspicabile un chiarimento in tal senso, posto che appare abbastanza "bizzarro" che una norma sanzionatoria punisca l'omissione di un comportamento che nessuna norma positiva prevede.

## **VERSAMENTO DIFFERIBILE AL 30/06/2020 CON CALO DI FATTURATO NEL MESE DI APRILE**

In base alle disposizioni dell'articolo 18 D.L. 23/2020, i contribuenti trimestrali, per i quali, il prossimo 18 maggio, scade il termine per la liquidazione dell'Iva del primo trimestre 2020, possono fruire del differimento al prossimo 30 giugno se il fatturato di aprile 2020 è inferiore di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese di aprile del 2019.

È quanto emerge dalla lettura della citata disposizione, nonostante il chiarimento (non del tutto comprensibile), fornito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 9/E/2020, sembri disporre nel senso di dover prendere in considerazione il fatturato dei mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019).

Sul punto è opportuno osservare, in primo luogo, che l'articolo 18, comma 1, D.L. 23/2020 si riferisce genericamente a tutti i soggetti passivi d'imposta (imprese e professionisti) che abbiano il domicilio, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, a prescindere quindi dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e, per quel che interessa in questa sede, dalla periodicità di liquidazione dell'Iva (mensile o trimestrale).

Premesso ciò, la norma prosegue indicando le condizioni per poter accedere alla sospensione del versamento dell'Iva (nonché delle ritenute e dei contributi), stabilendo che occorre aver verificato un decremento del fatturato di almeno il 33% (o di almeno il 50% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni nel 2019) nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (per l'Iva che scadeva lo scorso 16 aprile), e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (per l'Iva che scadrà il prossimo 18 maggio).

Tale criterio, quindi, è identico sia per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente (per i quali la verifica del decremento impatta sulla liquidazione dell'imposta dovuta per il mese di aprile 2020), sia per coloro che fruiscono della possibilità di liquidare l'Iva con periodicità trimestrale (per i quali la verifica del decremento riguarda quindi l'imposta dovuta per il primo trimestre 2020).

Ricordando che il differimento è del tutto facoltativo (si consiglia di non avvalersene laddove vi siano le condizioni finanziarie che consentano di rispettare le originarie scadenze), la norma non pone quindi alcuna distinzione tra i soggetti interessati, e consente, in presenza delle condizioni descritte, di rinviare il versamento al prossimo 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla predetta data, senza maggiorazione di sanzioni ed interessi.

In attesa del Decreto "Maggio", in cui, probabilmente, sarà prevista un'ulteriore possibilità di slittamento dei versamenti, è appena il caso di osservare che, salvo proroghe (sicuramente necessarie), il prossimo 30 giugno si rischia un intasamento di scadenze, tenendo conto che alla stessa data scadono anche i termini per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi (dovute sulla base del modello Redditi 2020).

In tale ambito, infatti, l'unica norma che ad oggi consente un "vantaggio" ai contribuenti è quella che prevede la possibilità di calcolare gli acconti per il periodo d'imposta 2020 con il metodo previsionale tenendo conto dell'80% dell'imposta che sarà dovuta (e non del 100%, come normalmente avviene).

Francamente, pare poca cosa rispetto a quello che le imprese e i professionisti hanno bisogno per far fronte ad un'estate e ad un'autunno che si preannunciano certamente difficili.

## MEDICO COMPETENTE E COVID-19: IL MINISTERO DELLA SALUTE FORNISCE INDICAZIONI OPERATIVE

A seguito dell'integrazione del "[Protocollo](#) condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" ed all'approvazione del "[Documento](#) tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" il Ministero della Salute ha ritenuto necessario fornire delle indicazioni operative relative alle attività svolte dal medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, con la [Circolare Ministeriale 29 aprile 2020, n. 14915](#).

La "sorveglianza sanitaria" (art. 2 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è definita come "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa" e rientra nell'attività "svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH)" (art. 39c. 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) dal medico competente, così come individuato all'art. 38 comma 1 del citato decreto.

Nel contesto generale di **riavvio della attività lavorative in fase pandemica**, è opportuno che il medico competente che, ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha, tra i suoi obblighi, quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato "[Protocollo](#)".

È fondamentale quindi che le **diverse tipologie di misure di contenimento** del rischio siano il più possibile **contestualizzate** alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera; in tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia delle misure stesse.

Tra le attività ricomprese nella **sorveglianza sanitaria** dovranno essere **privilegiate le visite** che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la **visita medica in occasione del cambio della mansione** (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia - sulla base della valutazione dei rischi - dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, **possono essere differibili**, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

- la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

Andrebbe altresì sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

**COVID-19 – FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che è disponibile, nell'apposita sezione dedicata del sito, una nuova FAQ che riguarda gli **obblighi per l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**.

Il Ministero del Lavoro precisa che, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, **la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa**. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, *"al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene **ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti**"*.

Fonte: Ministero del Lavoro

**RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE  
MODELLO ANNO 2021 - ARTICOLO 23 DELLE MODALITÀ  
DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI**

Facendo seguito alla precedente nota informativa del 4 marzo us prot.2999, pari oggetto, si comunica che, tenuto conto delle osservazioni pervenute all'INAIL, è stato ridefinito il nuovo modello di riduzione per prevenzione per l'anno 2021, apportando alcune modifiche rispetto alla versione precedente; in fondo all'articolo riportiamo i link per scaricare l'allegato "modello di riduzione del tasso per prevenzione per l'anno 2021" che a breve sarà pubblicato sul portale dell'Istituto nonché una versione del medesimo modello con l'evidenza delle modifiche effettuate.

Di seguito si descrivono le modifiche effettuate:

1) In corrispondenza degli interventi A-1.1, A-1.2, A-1.5 relativi alla prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) in "Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento" e dell'intervento F7 relativo all'adozione di "Sistemi di controllo a distanza dell'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori", è stata esplicitata con la lettera "P" la validità pluriennale di tali interventi. Tale pluriennalità si sostanzia nel riconoscimento della riduzione per prevenzione per un triennio dall'acquisto di un determinato bene, fermo restando l'obbligo di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per ciascun anno del triennio, nonché l'evidenza del mantenimento e della continuità di utilizzo del bene in questione nel suddetto triennio.

2) Sono stati aumentati i punteggi dei seguenti interventi:

- A-3.1 "L'azienda ha migliorato il livello di sicurezza di una o più macchine assoggettandole a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza in conformità al mutato stato dell'arte di riferimento";
- A-4.1 "L'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2020 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive";
- Tutti gli interventi della sezione B "Prevenzione del rischio stradale", ad esclusione degli interventi B-3 e B-7;
- C-4.1 "L'azienda ha realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare e muscolare";
- C-5.1 "L'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori";
- C-5.2 "L'azienda ha attuato un programma per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol". Nel modulo è stato, altresì, esplicitato che il programma deve comprendere interventi svolti in aula da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, psicologo.
- D-2 "L'azienda ha attuato progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007";
- E-15 "L'azienda ha adottato una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

3) Sempre in considerazione delle osservazioni pervenute, sono stati reintrodotti, pur se riformulati per incrementarne l'efficacia, i seguenti interventi, presenti nel modello OT23 dell'anno 2020, ma che erano stati eliminati nella precedente bozza del modulo dell'anno 2021 a suo tempo trasmessa:

- E-17 "L'azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati" Ai fini della validità dell'intervento, il sistema deve essere stato adottato sull'intera azienda.

- F-6 "L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito".

4) E' stato inserito il nuovo intervento C-2.2 per la riduzione del rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, che prevede l'installazione di "sistemi di aspirazione dell'aria per la riduzione dell'esposizione ad agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro".

5) Sono state integrate e/o maggiormente dettagliate le descrizioni di alcuni interventi, come di seguito esplicitato:

- Per le attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l'addestramento alle azioni di recupero e salvataggio, previste dall'intervento A-1.4, le modifiche apportate sono volte a ricomprendere nell'intervento più tipologie di corsi comunque migliorativi rispetto alle prescrizioni normative, prevedendo che l'attività di formazione e addestramento debba avere una durata minima di 8 ore di cui almeno 4 dedicate all'addestramento per il recupero e il salvataggio in ambienti confinati. L'addestramento deve essere svolto mediante una simulazione fisica che riproduca fasi di lavoro, situazioni di pericolo e modalità di spostamento negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

- Per la prevenzione della guida in stato di ebbrezza per i conducenti dei veicoli aziendali, prevista nell'intervento B-10, è stato ulteriormente specificato che la rilevazione deve essere sistematica, per tutti i conducenti, e può avvenire sia attraverso i test alcolemici sia utilizzando dispositivi di blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices").

- Nell'ambito della prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici, sono state specificate le professionalità sanitarie previste per lo svolgimento degli incontri informativi/formativi. In particolare, gli interventi interessati sono:

- per la promozione della salute osteoarticolare e muscolare, l'intervento C-4.1;

- per la promozione della salute, gli interventi C-5.1 (accordo per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori) e C-5.2 (prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti e dell'abuso di alcol).

[Modifiche al vecchio modello](#)

[Nuovo modello](#)

**ISS: RACCOMANDAZIONI SUI DISINFETTANTI  
NELL'ATTUALE EMERGENZA COVID-19**

Il [rapporto n. 19/2020](#) pubblicato dal ISS (Istituto Superiore di Sanità) - *Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi*, presenta una panoramica relativa all'ambito della "disinfezione" con l'intento di chiarire punti quali: tipologia di prodotti disinfettanti, sia per la cute umana sia per le superfici, disponibili sul mercato italiano, efficacia di questi prodotti contro i virus, etichette di pericolo presenti sui prodotti, condizioni per un loro corretto utilizzo al fine di garantirne efficacia e sicurezza d'uso.

Per contenere l'emergenza sanitaria COVID-19 si rende necessario, tra l'altro, che gli operatori, le imprese e la popolazione più in generale, adottino comportamenti adeguati per una corretta igiene delle mani e una efficace disinfezione delle superfici e degli ambienti. A tale scopo il Rapporto n. 19/2020 fornisce una serie di informazioni sulla tipologia di prodotti a disposizione e sulle procedure da seguire per limitare la diffusione del virus.

Le istituzioni nazionali e internazionali concordano sul fatto che **le prime misure di sicurezza da attuare siano quelle di lavare le mani**, frequentemente e accuratamente, con acqua e sapone per almeno 60 secondi ogni qual volta si pensi di essere venuti a contatto con superfici/oggetti o parti del corpo contaminate e, qualora non sia possibile, di disinfettare le mani con un disinfettante per la cute. Inoltre, per quanto attiene le superfici potenzialmente infette con le quali si viene a contatto, le misure prevedono un'accurata pulizia con detergente e la disinfezione con presidi a base di cloro, alcoli, perossido di idrogeno, o miscele di ammoni quaternari.

Il Rapporto n. 19/2020 contiene un'**ampia panoramica relativa all'ambito della "disinfezione"**, a partire dalla tipologia dei prodotti disponibili sul mercato, la loro efficacia, le informazioni sui pericoli, la normativa di riferimento nonché le condizioni per un utilizzo corretto e consapevole.

Inoltre, l'Appendice A contiene alcuni documenti tecnici destinati agli **operatori del settore**.

<i>Api Notizie</i>	<b>ECOLOGIA</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 30</i>

## **CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI SULLE IMPORTAZIONI DI IMBALLAGGI E PROROGA PARTECIPAZIONE AL BANDO CONAI**

Segnaliamo che al [link del sito Conai](#) è possibile scaricare le 2 recenti informative di CONAI sui seguenti argomenti:

- Variazione del Contributo ambientale per le procedure semplificate di dichiarazione per importazione di merci imballate (Modulo 6.2).
- Variazione del Contributo ambientale Conai mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (Modulo 6.2 - lett. C) - decorrenza 1° luglio anziché 1° giugno 2020.

In pratica il contributo ambientale Conai sulle importazioni di imballaggi pieni con la cosiddetta procedura semplificata "per tara" rimane di € 85,00/ton fino al 30 giugno, mentre dal 1° luglio sarà di € 92,00/ton.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Conai: 800.337799, [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org).

A seguito delle misure adottate dal Governo italiano per il contenimento dell'emergenza Covid-19, CONAI informa circa la decisione di prorogare di un mese la possibilità di partecipazione **al Bando CONAI per l'ecodesign degli imballaggi nell'economia circolare - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi - edizione 2020**.

**Il termine di presentazione**, dunque, inizialmente previsto al 29 maggio 2020, **è prorogato al 30 giugno 2020**.

Al [link](#) è consultabile il Regolamento con i principi generali e le modalità di partecipazione.

**ALBO AUTOTRASPORTATORI – DELIBERA  
FASE 2 PER LA RIDUZIONE PEDAGGI 2019**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la Delibera n.2 del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori che disciplina la fase di presentazione delle domande per la **procedura di rimborso compensato dei pedaggi per l'anno 2019**, prevista **fino alle ore 14,00 del 24 maggio 2020**.

**Delibera Pedaggi 2019 Fase 2**341 KB [Download](#)**CISTERNETTE - OBBLIGO DI DENUNCIA  
POSTICIPATO AL 1° GENNAIO 2021**

Con la **conversione in legge del decreto "Cura Italia"** - Legge n° 27 del 24 aprile, di conversione del Decreto n° 18 del 17 marzo 2020 - è **divenuta operativa la disposizione che differisce al 1° gennaio 2021 l'obbligo della denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cosiddette "cisternette" di gasolio**. Operazione da effettuarsi presso l'Ufficio delle Dogane competente per il territorio.

Il rinvio interessa:

- gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi;
- agli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi e fino a 25 metri cubi.

Stesso differimento vale per la tenuta, in forma semplificata, dei registri di carico e scarico, in quanto adempimento previsto per i titolari di licenza fiscale.

<i>Api Notizie</i>	<b>AUTOTRASPORTO</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 32</i>

## **EMERGENZA COVID19 - AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLE MISURE ADOTTATE DA PAESI UE ED EXTRA UE**

### **Aggiornamento al 5 maggio 2020 – ore 17.30 - Info su confini e ambiti territoriali**

Qui sotto riportiamo il link dell'**aggiornamento al 5 maggio 2020 (ore 17.30) sui provvedimenti adottati dai Paesi UE ed Extra UE**, in relazione all'emergenza COVID19, con specifiche riguardanti il settore del trasporto stradale di merci. Documento a cura dell'IRU (in lingua inglese).

Si segnalano alcune **novità** inserite che riguardano i seguenti Paesi Europei: **Austria, Germania e Finlandia.**

Si rammenta anche la disponibilità di informazioni sui passaggi e controlli attivi alle frontiere dei Paesi, pubblicate sul sito dell'[Osservatorio UNECE - United Nations Economic Commission for Europe](#).

La data sopra riportata si riferisce all'aggiornamento del documento complessivo. Per ogni Paese è, invece, indicata quella relativa alle ultime indicazioni fornite all'IRU di Ginevra.

(fonte IRU - Istituzioni Pubbliche estere - UE)

**IRU Coronavirus International Information Update Covid 17 maggio 2020 ore**

1.1 MB [Download](#)

## LA FRANCIA REVOCA I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE PROGRAMMATI IN ALCUNE GIORNATE DEL MESE DI MAGGIO ED IL 1° GIUGNO

**Le ordinanze sono già state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese lo scorso 3 maggio 2020**

Con tre ordinanze datate 2 maggio 2020 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio, **la Francia ha disposto la revoca dei divieti di circolazione programmati in alcune giornate del mese di maggio ed il 1° giugno**. Le disposizioni e le specifiche sono le seguenti:

- revoca del divieto di circolazione (compresi i ritorni a vuoto) dalle ore 16 di giovedì 7 maggio 2020 fino alle ore 24 di venerdì 8 maggio 2020, e dalle ore 16 di mercoledì 20 maggio fino alle 24 di giovedì 21 maggio 2020, per i seguenti veicoli:
  - a) veicoli che trasportano esclusivamente alimenti e prodotti destinati al consumo umano e animale, all'igiene e alla salute umana o animale, nonché a tutti i prodotti, materiali o componenti necessari per il loro sviluppo, la loro fabbricazione e messa a disposizione;
  - b) veicoli che trasportano materiali, prodotti, attrezzature, macchinari, strumenti, nel contesto della costruzione di opere pubbliche o della costruzione di edifici collettivi.
- revoca del divieto di circolazione (inclusi i ritorni a vuoto) dei veicoli che effettuano traslochi, dalle ore 16 di mercoledì 20 maggio alle ore 24 giovedì 21 maggio, e dalle 22 di domenica 30 maggio alle 24 di lunedì 1 giugno 2020.
- revoca del divieto di circolazione (compresi i ritorni a vuoti) per i veicoli che trasportano pacchi/corrieristica, dalle ore 16 di giovedì 7 maggio alle ore 24 di venerdì 8 maggio, e dalle ore 16 di sabato 9 maggio alle 24 di domenica 10 maggio 2020.

I link alle ordinanze sono riportati di seguito.

(fonte IRU - AFTRI)

### **TRET2011101A Post lifting France**

1.1 MB [Download](#)

### **TRET2010930A Others lifting France**

1.2 MB [Download](#)

### **TRET20111012A Moving lifting France**

1.1 MB [Download](#)

<i>Api Notizie</i>	<b>CREDITO</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 34</i>

## **EMERGENZA CORONAVIRUS - CIRCOLARE ABI ALLE BANCHE SUI FINANZIAMENTI FINO A 25.000**

L'ABI - Associazione Bancaria Italiana, ha inviato un'ulteriore circolare alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100 per cento (decreto legge n.23 dell'8 aprile 2020), autorizzato dalla Commissione europea il 14 aprile e le cui domande sono presentate dal 17 aprile.

**L'ABI indica che il finanziamento fino a 25.000 euro prevede espressamente che l'inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente:** la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

Tale divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall'art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020: anche in questo caso, è **vietato l'utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un'esposizione preesistente sul conto corrente** perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi.

Qui sotto è possibile scaricare il comunicato stampa dell'Istituto.

(fonte ABI)

**Comunicato Stampa ABI Circolare Finanziamenti Pmi**

98 KB [Download](#)

<i>Api Notizie</i>	<b>AGEVOLAZIONI</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 35</i>

## **BANDO FABER 2020: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI INVESTIMENTI**

Segnaliamo che è stato pubblicato il **nuovo Bando Faber** che prevede **5 milioni di euro** per sostenere gli **investimenti delle micro e piccole imprese finalizzati all'ottimizzazione e all'innovazione dei processi produttivi**.

### **Soggetti beneficiari**

Micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell'artigianato

### **Spese ammissibili**

- Macchinari, impianti e attrezzature;
- macchine operatrici come definite dall'art. 58 del Nuovo Codice della Strada;
- hardware, software e licenze correlati all'utilizzo dei macchinari e impianti di cui al primo punto;
- opere murarie connesse all'installazione dei macchinari.

### **Agevolazione**

L'agevolazione si configura come **contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese considerate ammissibili, nel limite massimo di 35.000 euro**.

**ATTENZIONE!** Le domande potranno essere presentate dal 19 maggio 2020.

Per le informazioni di dettaglio ti invitiamo a leggere la presente nota ([clicca QUI](#)).

Per maggiori informazioni contattare il nostro **ufficio economico-finanziario** all'indirizzo e-mail [economico@api.mn.it](mailto:economico@api.mn.it) oppure al numero 0376221823.

<i>Api Notizie</i>	<b>AGEVOLAZIONI</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 36</i>

## **COVID-19 E NUOVA SABATINI – PROROGATO IL TERMINE PER GLI INVESTIMENTI**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare direttoriale 29 aprile 2020, con la quale ha **prorogato il termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi alla concessione.**

In linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ha riconosciuto alle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini" la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.

Tale proroga è riconosciuta d'ufficio dal Ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell'impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 37 del successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Con la predetta circolare sono stati, altresì, forniti chiarimenti e indicazioni in merito all'applicazione pratica della richiamata sospensione ex lege ad alcuni termini procedurali previsti nella fase successiva alla concessione delle agevolazioni "Nuova Sabatini".

[La circolare direttoriale 29 aprile 2020](#)

Fonte: MISE

**DL MAGGIO | LORENZIN (CONFIMI INDUSTRIA):  
"AGIRE CON BUROCRAZIA ZERO"**

Roma, 6 maggio 2020 - "Se non sono possibili azioni di reale liquidità alle imprese, che il Governo accolga le proposte degli industriali piuttosto che continuare a emanare misure che prevedono ulteriore indebitamento delle aziende" ha spiegato Flavio Lorenzin vice presidente di Confimi Industria con delega alla semplificazione, Pa e fisco intervenendo al tavolo organizzato da Palazzo Chigi per fare il punto sulle misure in campo con il Dl Maggio. "Confimi ha già presentato almeno tre proposte in merito: prevedere la cessione del credito da parte delle imprese a agenzie di factoring con costi calmierati da decreto; la creazione - attraverso la piattaforma che gestisce la fatturazione elettronica - di un sistema di compensazione dei pagamenti fra aziende di filiera che eviti, dove possibile, il ricorso al sistema bancario per la riscossione dei crediti; la compensazione dei crediti vantati nei confronti della PA con uno qualsiasi dei versamenti dovuti dall'impresa".

"Nonostante gli sforzi del Governo" ha infatti ricordato Lorenzin "l'accesso al credito è ancora un miraggio". Gli istituti di credito, ha fatto notare il vice presidente di Confimi Industria, stanno utilizzando gli strumenti messi a disposizione per rinegoziare gli affidamenti già in essere, soprattutto con quelle imprese dal rating incerto. Per non parlare dei tempi di erogazione.

"Ci aspettiamo che il nuovo decreto, per quel che riguarda finanziamento e liquidità si riferisca obbligatoriamente a nuova finanza e che preveda tempi di restituzione superiori agli attuali 6 anni, che sono un periodo decisamente troppo breve ma soprattutto ci attendiamo burocrazia zero e tempi certi nell'erogazione".

"Per quanto riguarda poi il tema lavoro - ha spiegato Lorenzin - le norme del protocollo salute e sicurezza per quanto necessarie rallenteranno di certo i processi produttivi e, in un momento in cui le aziende sono già in sofferenza, ci auguriamo che l'ipotesi di ridurre l'orario di lavoro pur mantenendo la stessa retribuzione ai lavoratori, rimanga una voce di corridoio". "Ci auguriamo invece venga confermato il prolungamento della cassa integrazione senza la necessità di consultazione sindacale, semplicemente per una questione di velocità di risposta".

Tornando al confronto, il vice presidente del manifatturiero ha chiesto a gran voce che venga profondamente rivista la norma che prevede che una contaminazione da COVID 19 possa rientrare nella casistica di infortunio sul lavoro, con tutto quello che ne concerne. "La tutela, anche economica di un cittadino positivo a Covid non è in discussione. Tuttavia riteniamo inaccettabile che, per come è scritta attualmente la norma, un imprenditore possa, anche sono in linea teorica, dovere affrontare le conseguenze di infortunio in azienda per un fattore esogeno all'attività d'impresa".

Ampio spazio da parte del vice presidente Lorenzin ai cantieri. "Fondamentale la ripartenza dei cantieri pubblici e la costruzione delle grandi opere ferme ormai da troppi anni". Ma non solo.

È ora di parlare seriamente di bonus fiscali e dei crediti d'imposta per le ristrutturazioni, dell'eco bonus, del sisma bonus, estendendo il beneficio anche a singoli interventi.

Flavio Lorenzin ha chiuso il suo intervento con un messaggio di speranza: "questa epidemia sembra aver bloccato il pensiero stesso di investimento. E allora non si parli solo di facilitazioni per l'acquisto di beni strumentali targati industria 4.0, ma di un aiuto serio a investire nel paese".

## COVID-19: MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI

Trasmettiamo il **nuovo modello di autocertificazione degli spostamenti** ([clicca QUI](#) per scaricarlo) pubblicato sul sito del Viminale il 3 maggio u.s..

Si specifica che per le **visite ai congiunti** può essere barrata la voce **situazioni di necessità** specificando visita ai congiunti. Si ricorda che per motivi di privacy non vanno indicati i nominativi dei congiunti.

## COVID-19: F.A.Q. AGGIORNATE SULLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO

Riportiamo di seguito il link dal quale consultare le **F.A.Q.** (risposte alle domande più frequenti) pubblicate sul sito del Governo e **aggiornate** alla luce del **DPCM** dello scorso **26 Aprile**: <http://www.governo.it/it/faq-fasedue>.

## COVID-19: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO RELATIVA AL DPCM 26.04.2020

Provvediamo a trasmettere la **circolare direttiva del Ministero dell'Interno** ([clicca QUI](#) per scaricarla) **relativa al DPCM del 26 aprile 2020**.

Sottolineando l'importanza di leggere l'intero documento, si consiglia di **prestare particolare attenzione** al paragrafo "*Attività produttive industriali e commerciali*" e alle relative disposizioni.

## COVID-19: ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA DEL 03 MAGGIO 2020

Provvediamo a trasmettere l'ultima ordinanza di Regione Lombardia pubblicata il 3 maggio u.s. e recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Codiv-19*" ([clicca QUI](#) per scaricarla).

La presente ordinanza è valida dal 4 maggio e fino al 17 maggio p.v.

**4 MAGGIO 2020: QUALI ATTIVITÀ SONO RIPARTITE**

È stato pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 il nuovo **D.P.C.M. datato 26 aprile 2020** con il quale è disposta dal 4 maggio scorso l'apertura delle attività elencate in calce alla presente informativa.

Il decreto prevede, contemporaneamente alle aperture, la sospensione:

- a. delle **attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- b. **dei mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari e indipendentemente dalla tipologia di attività svolta;
- c. dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- d. degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- e. delle **attività inerenti i servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

In particolare gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

In ordine alle **attività professionali** si raccomanda che:

- a. sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Sono inoltre previste per gli esercizi commerciali le seguenti misure:

- 1. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- 2. garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno e in funzione dell'orario di apertura;
- 3. garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- 4. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento;
- 5. utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- 6. uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- 7. accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - a. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

- b. per locali fino a quaranta metri quadrati accesso di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- c. per locali di dimensioni superiori accesso regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

**Elenco delle attività esercitabili al 4 maggio 2020**

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
03 Pesca e acquacoltura
05 Estrazione di carbone (esclusa torba)
06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
07 Estrazione di minerali metalliferi
08 Estrazione di altri minerali da cave e miniere
09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
12 Industria del tabacco

13	Industrie tessili
14	Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15	Fabbricazione di articoli in pelle e simili
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24	Metallurgia
25	Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
26	Fabbricazione di <i>computer</i> e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
28	Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31	Fabbricazione di mobili
32	Altre industrie manifatturiere
33	Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
41	Costruzione di edifici
42	Ingegneria civile
43	Lavori di costruzione specializzati
45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
46	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
551	Alberghi e strutture simili
58	Attività editoriali
59	Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore
60	Attività di programmazione e trasmissione
61	Telecomunicazioni
62	Produzione di <i>software</i> , consulenza informatica e attività connesse
63	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
64	Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
65	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
66	Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
68	Attività immobiliari
69	Attività legali e contabilità
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
73 Pubblicità e ricerche di mercato
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
80 Servizi di vigilanza e investigazione
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni associative
95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

<i>Api Notizie</i>	<b>FLASH</b>
<i>n.19 del 11.05.2020</i>	<i>pagina 43</i>

## FLASH N. 19/2020

### -112-PREVIDENZIALE

#### **INPS: CONTRIBUZIONE AGRICOLA – CHIARIMENTI SU CUMULO E TOTALIZZAZIONE**

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 1867 del 5 maggio 2020](#), con il quale chiarisce i criteri di determinazione dell'anzianità contributiva applicabili per la liquidazione in cumulo e totalizzazione della pensione di vecchiaia, anticipata, o inabilità e ai superstiti, nei casi di presenza di contribuzione agricola.

### -113-ECOLOGIA

#### **GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI, LA DELEGA FORMALE NON BASTA PER AFFERMARE LA RESPONSABILITÀ**

La responsabilità del delegato ambientale di una società, relativa alla gestione illecita di rifiuti dell'azienda (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006) va affermata non solo sulla base del dato della esistenza della delega, ma anche considerando l'effettiva portata della stessa, tenendo conto della dimensione aziendale, dell'articolazione territoriale, e della presenza di altre figure della catena di responsabilità. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10430, depositata lo scorso 23 marzo. I Giudici di Piazza Cavour hanno, così, annullato la sentenza del precedente Organo giudicante che aveva condannato il delegato di una s.p.a. all'esercizio dei poteri concernenti il rispetto della normativa ambientale, per aver eseguito/non impedito la realizzazione, presso una unità locale, di attività illecita di raccolta, nella forma del deposito preliminare, di rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento. Secondo gli Ermellini, infatti, la decisione del Tribunale sull'affermazione di responsabilità dell'imputato era stata fondata esclusivamente sulla valorizzazione del dato formale della attribuzione della delega, disgiunta dalla considerazione delle altre specificità della struttura aziendale, quali gli oltre 3.000 dipendenti, i 90 punti vendita e le diverse figure - come il direttore del singolo negozio che ne esegue la quotidiana operatività - che costituivano una catena di responsabilità.

### -114-AFFARI GENERALI

#### **GARANTE PRIVACY: COVID-19 – LE FAQ SU SCUOLA, LAVORO, SANITÀ, RICERCA ED ENTI LOCALI**

Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica le FAQ su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali, fornendo chiarimenti e indicazioni per pubbliche amministrazioni e imprese private. [Le Faq del Garante privacy](#).